



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## Buras n. 43

**Data di pubblicazione: 03 ottobre 2019**

Il seguente documento è una copia dell'atto. La validità legale è riferita esclusivamente al fascicolo in formato PDF firmato digitalmente.

### Parte prima

#### Regolamenti e decreti

##### Decreti

**Assessorato Difesa dell'ambiente**

##### Decreto

n. 20270/9 del 01 ottobre 2019

**Integrazione Decreto Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 7 del 27/8/2019 - Calendario venatorio 2019/2020 - Lepre sarda e Pernice sarda.**

L'Assessore

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L. R. 07.01.1977 n. 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L. R. 29.7.1998 n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 06 dicembre 1991 n. 354 "legge quadro sulle aree protette";

VISTA la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 e ss.mm.ii., recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)";

VISTA la "Direttiva Uccelli" 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

VISTO il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009";

VISTA la guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009 art. 42, trasmessa dall'ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28/7/2010;

VISTA la carta delle vocazioni faunistiche adottata con Decreto della Giunta Regionale n° 42/15 del 4.10.2006 e i successivi aggiornamenti;

CONSIDERATO che con il DADA n. 18 del 14.6.2013 è stato adottato il nuovo foglio venatorio per le stagioni 2013/2014 e successive;

VISTA l'Ordinanza n. 303 del 17/9/2013, con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell'acquisizione del preventivo parere dell'INFS (oggi ISPRA) in ossequio all'art. 18 comma 4 della Legge 157/92;

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 4/1 del 26/08/2019;

VISTO il Decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente n. 7 del 27/8/2019 avente per oggetto "Calendario venatorio Regionale 2019/2020".

VISTO l'art. 31 della Legge n. 122 del 7 luglio 2016, con il quale è stato aggiunto all'articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis, "La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12311 del 5/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "relazione annuale indagine per la valutazione della consistenza di Lepre sarda (*Lepus capensis mediterraneus*) e pernice sarda (*Alectoris barbara*) sul territorio della regione Sardegna 2019";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12483 del 6/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "Accordo di collaborazione tecnico-scientifica per la realizzazione di attività istituzionali finalizzate allo studio e alla gestione della fauna selvatica in Sardegna";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente n. 12862 del 12/06/2019 la relazione predisposta dall'Università degli studi di Sassari Dipartimento di Medicina Veterinaria avente per oggetto "integrazione informazioni relative ai censimenti primaverili di Pernice sarda e Lepre sarda effettuati nel territorio regionale";

ACQUISITA al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente al n. 19920 del 26/09/2019, la nota della UNISS prot. n. 5568 del 26.09.2018 priva degli allegati, trasmessi successivamente alle ore 01:39 con mail del 27.09.2019, concernenti i censimenti estivi nelle autogestite e i relativi piani di prelievo delle specie Pernice sarda e Lepre sarda;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 38/35 del 24/07/2018 e 57/24 del 21/11/2018, aventi per oggetto "Linee guida per le zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia. Censimenti e piani di prelievo per la specie Pernice sarda e Lepre sarda.";

VISTA la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 3/1 del 21/06/2019, avente per oggetto il Calendario venatorio 2019/2020;

ATTESO che la Regione Sardegna, in esecuzione a quanto previsto con la citata Delibera di Giunta n. 38/35 del 24.07.2018 ha avviato un piano di monitoraggio di Lepre sarda e Pernice sarda in collaborazione con l'Università



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

degli studi di Sassari;

CONSIDERATO che lo studio effettuato, tuttavia, non risultava sufficiente a fornire un quadro completo della popolazione di Lepri e Pernici sarde esistenti su tutto il territorio regionale, perché incentrato su una ridotta percentuale di territorio che riguarda le autogestite;

RITENUTO pertanto necessario dover provvedere ad integrare tali dati in modo da avere un quadro oggettivo e del tutto rispondente alla realtà delle specie in questione su tutto il territorio regionale;

ATTESO che a tal fine è stata predisposta una direttiva che prevede, per le attività di rilevazione e verifica sull'intero territorio regionale, l'impiego del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e dell'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) disponendo diverse modalità operative di rilevazione in ragione della diversità delle specie;

VISTA la nota dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 4039/Gab del 15/07/2019, con la quale si chiede all'ISPRA il parere sul calendario venatorio regionale 2019/2020 deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 21/06/2019, facendo espresso riferimento alla disposizione programmatica dei censimenti estivi su tutto il territorio libero regionale;

VISTO il parere dell'ISPRA trasmesso con la nota n. 49150 del 8/8/2019;

CONSIDERATO che l'art. 7 c. 1 della legge n. 157 del 1992 qualifica l'Ispra come "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province", la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarle sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali;

DATO ATTO che il termine previsto dal comma 1 dell'art. 50 della Legge regionale 23/98 e ss. mm. ii. è ordinatorio;

VALUTATI i dati relativi al numero degli incendi ed agli ettari di terreno percorso dal fuoco e ritenuti adeguati, per la salvaguardia della fauna, i divieti e le misure previsti dalla L. 21 novembre 2000 n. 353;

CONSIDERATO che il citato parere ISPRA prevede, per la nobile stanziale, la necessità di garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali;

RILEVATO che nei riguardi delle modalità operative indicate nella nota Assessoriale n. 4040 del 15.07.2019, l'ISPRA ha manifestato apprezzamenti per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza delle popolazioni di Pernice sarda in aree campione della Regione, auspicando che "un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio;

RILEVATO dal parere ISPRA in questione, che "qualora non si raggiungesse il monitoraggio del 10% della superficie idonea alla Pernice sarda, risulterebbe accettabile la programmazione del prelievo della specie, per le 2 giornate indicate nella bozza di calendario venatorio presentata, nelle sole Autogestite che abbiano eseguito il monitoraggio delle popolazioni.";

ATTESO che ISPRA, così come per la Pernice sarda, anche per la Lepre sarda ha espresso apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla specie in questione auspicando che il prelievo della stessa sia autorizzato a livello regionale sulla base dei risultati ottenuti dal monitoraggio;

CONSIDERATE inoltre, in relazione ai lagomorfi, le esigenze di carattere sanitario espresse dal rappresentante dell'Assessorato alla Sanità nel corso della seduta del Comitato Regionale Faunistico del 26 agosto 2019 al fine di consentire il monitoraggio attivo sulla diffusione del virus della Sindrome emorragica virale sulla Lepre e sul Coniglio;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DATO ATTO che il proprio Decreto n. 7 del 27.08.2019 prevede che, su base volontaria, vengano conferiti i visceri (fegato, milza, trachea, polmoni, cuore e intestino) delle unità cacciate di Lepri e Conigli. Tali campioni dovranno essere conferiti all'IZS o al Servizio Veterinario dell'ASSL competente per territorio. I visceri prelevati di Lepre o Coniglio vanno conferiti, possibilmente a temperature di refrigerazione di 4°C, all'IZS o all'ASSL, quanto prima, indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Tutte le carcasse di Lepri e Conigli rinvenute morte, dovrebbero essere raccolte e consegnate, possibilmente con un doppio sacchetto, all'IZS o all'ASSL competente per territorio, indipendentemente dal loro stato di conservazione, o anche se apparentemente decedute a seguito di trauma (investimento), indicando su un foglietto allegato al sacchetto la data, il sito di cattura ed il sesso, nonché il recapito telefonico per fornire ulteriori informazioni. Le Associazioni venatorie hanno assicurato un'attività di sensibilizzazione presso i propri associati sull'importanza di tale attività ai fini di studio e prevenzione;

ATTESO che analoghe esigenze sanitarie sono state esposte dal rappresentante dell'Assessorato della Sanità per la specie Lepre sarda nella seduta del Comitato Regionale Faunistico del 27.09.2019;

VISTO la Delibera del Comitato Regionale Faunistico n. 05/01 del 27.09.2019;

CONSIDERATO che la UNISS ha fornito l'elenco delle Autogestite, che si allega al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale, che hanno effettuato i censimenti e i relativi piani di prelievo per la nobile stanziale;

CONSIDERATO che i censimenti svolti sull'intero territorio regionale hanno superato la percentuale del 10% indicata da ISPRA;

CONSIDERATE le argomentazioni scientifico-giuridiche illustrate nel corso della seduta del 27.9.2019 dall'esperto previamente autorizzato a parteciparvi dal Presidente del Comitato Regionale Faunistico in ragione delle competenze e professionalità, ai soli fini di fornire eventuali chiarimenti, delucidazioni e pareri tecnici ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del regolamento interno del Comitato Regionale Faunistico;

VALUTATA la pressione venatoria sull'intero territorio regionale, in considerazione che la caccia in Sardegna è consentita solo il giovedì e la domenica (oltre i giorni festivi infrasettimanali) ovvero cinque giorni di silenzio venatorio su sette mentre nel resto d'Italia i giorni di silenzio venatorio sono solo due (martedì e venerdì). In tal modo la L.R. 23/98 ha di fatto ridotto di un terzo le giornate di caccia a disposizione dei propri cacciatori (rispetto alla Legge 157/92). Questa disposizione ha una rilevante importanza in quanto prevede un soddisfacente "riposo biologico delle specie cacciate" diminuendo di conseguenza il cosiddetto "rischio perturbazione e disturbo". Tale disposizione consente alla fauna selvatica una diminuzione dello stress provocato da continui spostamenti e fughe e un aumento del tempo dedicato all'alimentazione e riposo. Inoltre viene evidenziato che nella Regione Sardegna la pressione venatoria è estremamente ridotta in quanto la caccia è consentita solo ai residenti o ai cacciatori che beneficiano della legge sulla emigrazione;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 7 del 27/8/2019 con cui si fa riserva di integrare il calendario per la Pernice sarda e la Lepre sarda all'esito dei monitoraggi e dei Piani di Prelievo sia sulle Zone in concessione Autogestita sia sul territorio libero (effettuato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e dalla Agenzia Forestas);

VISTA la nota n. 11077 del 26/8/2019 con la quale l'Agenzia Forestas trasmette alla Direzione Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale il report sui censimenti di Pernice sarda e Lepre sarda in territorio libero vocato;

VISTA la nota n. 57702 del 26/8/2019 con la quale la Direzione Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale trasmette all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente il report predisposto dall'Agenzia Forestas;

VISTA la nota prot. n. 65426 del 26.09.2019 della Direzione Generale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale con la quale è stato trasmesso il documento integrativo della consistenza della Pernice Sarda in Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DATO ATTO che, come concordato, vengono trasmessi ad ISPRA i report dei censimenti nelle aree vocate aperte alla caccia;

CONSIDERATO che i dati dei carnieri degli abbattimenti di Lepre sarda e Pernice sarda vengono trasmessi annualmente anche all'ISPRA;

CONSIDERATO che il prelievo della Lepre sarda e della Pernice sarda non è stata praticata nelle ultime due stagioni venatorie;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati dei carnieri degli abbattimenti di Lepre sarda e Pernice sarda, confrontando le stagioni venatorie 2012/2013 (prima stagione di raccolta omogenea dei dati dei carnieri) e 2016/2017 (ultima nella quale era concessa la caccia a queste specie) emerge per la Pernice sarda una diminuzione di abbattimenti di circa il 58% (da 9765 a 4108) e per la Lepre sarda di circa il 43% (da 2414 a 1394);

CONSIDERATO opportuno disporre un monitoraggio costante degli abbattimenti attraverso un sistema di comunicazione informatica entro 48 ore dall'abbattimento al fine di conoscere gli abbattimenti effettuati nelle singole giornate;

RILEVATO che l'esperto previamente autorizzato dal presidente del Comitato Regionale Faunistico, ha precisato, nella seduta del CRF del 27.09.2019, che una Densità Biotica della specie Lepre sarda è di 8 unità per chilometro quadrato (Murgia 2003);

RITENUTO, sulla base della densità media secondo i censimenti effettuati dall'Agenzia Forestas e dal CFVA che appare prudentiale concedere un carniere massimo di una Lepre per cacciatore per due giornate, tenuto conto che tale prudentiale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per il buon esito dei censimenti e dei parametri di riferimento per la gestione faunistica, e per l'incremento netto anche alla luce dei fogli venatori che contemplano gli abbattimenti;

ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti, indicate nell'allegato fornito dalla UNISS che costituisce parte integrante del presente Decreto, la densità media consente di attestare, con criterio prudentiale, un prelievo di una Lepre per cacciatore per due giornate;

RITENUTO necessario che nelle autogestite non riportate nell'elenco allegato, non avendo dati di riferimento per l'omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo della specie e che la preclusione all'attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce la conservazione poiché annulla, in quei siti, la mortalità derivata dal prelievo e risulta quale metodo di incremento delle popolazioni;

ACCERTATO che dal deliberato della seduta del Comitato Regionale Faunistico tenutasi il 27.09.2019 emerge che lo stato di conservazione della specie Lepre sarda rilevato dai censimenti svolti nel 2019 è migliorato notevolmente rispetto ai dati riportati nella Carta della Vocazioni Faunistiche del 2005, nonostante il prelievo venatorio sia stato sempre esercitato sino alla stagione 2016/2017;

CONSIDERATO che i dati ottenuti dai censimenti sulla nobile stanziale sia nel territorio libero che nelle autogestite hanno mostrato valori accettabili e comunque superiori alle stime precedenti;

RITENUTO ragionevolmente accettabile in relazione all'esigenza di tutela della fauna, nel rispetto del principio di contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, consentire il prelievo venatorio della lepre sarda prevedendo prudenzialmente un carniere massimo di una Lepre sarda per cacciatore per due giornate al fine di poter iniziare un nuovo percorso (anno zero) che consenta di ottenere gli indici cinegetici di abbondanza, che, incrociati con i dati dei censimenti annuali, potranno fornire gli indirizzi aggiornati e puntuali per una corretta gestione venatoria della specie e per una ottimale programmazione dell'attività venatoria annuale;

CONSIDERATO che tale prudentiale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per il buon esito dei



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

censimenti e dei parametri di riferimento per la gestione faunistica, e per l'incremento netto anche alla luce dei fogli venatori che contemplan gli abbattimenti;

RILEVATO che la densità per consentire il prelievo della specie Pernice sarda è di 10 unità per chilometro quadrato (4/5 coppie) ma viene considerato, nel caso in esame, un criterio prudenziale di 16 unità per chilometro quadrato (8 coppie), come anche precisato nella nota esplicativa dell'Università degli studi di Sassari del 6/9/2019 quale densità obbiettivo;

RILEVATO che dai dati relativi ai censimenti della Pernice sarda sul territorio libero effettuati anche dall'Agenzia Forestas e dal CFVA, la densità media risulta essere di 35,9 per chilometro quadrato (densità post riproduttiva) e che tenuto conto che il territorio vocato è esteso per 14.406 chilometri quadrati (dati UNISS con esclusione autogestite) risulta una popolazione di 517.175 Pernici sarde presenti nel territorio libero;

ATTESO che in ragione di tale rapporto si evidenzia un numero di 286.679 capi abbattibili ( $35,9 - 16 \times 14.406$ ) e che in ragione del numero dei cacciatori che potenzialmente potrebbero svolgere la caccia nel territorio libero (25.000 stimati in eccesso), appare prudenziale concedere un carniere massimo stagionale di quattro Pernici sarde per cacciatore con un carniere giornaliero massimo di due unità e quindi un carniere potenziale massimo stagionale di 100.000 capi ( $4 \times 25.000$ );

CONSIDERATO che tale carniere massimo, già di per sé prudenziale, non verrà mai raggiunto giacché a livello statistico ogni cacciatore realizza non più del 10% del carniere autorizzato e che tale valutazione riguarda ogni tipologia e specie cacciabile;

RITENUTO che tale dato è più che sufficiente per consentire il prelievo della specie in questione e che, prudenzialmente, si ritiene di stabilire un carniere massimo stagionale di quattro Pernici sarde per cacciatore con un carniere giornaliero massimo di due unità per cacciatore;

CONSIDERATO che tale prudenziale modalità di prelievo risulta altresì necessaria per il buon esito dei censimenti e dei parametri di riferimento per la gestione faunistica anche per valutare l'incremento netto in ragione degli abbattimenti effettivi riportati nei fogli venatori e nella comunicazione telematica da inviare entro 48 ore dall'abbattimento di ogni capo, al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (indirizzo mail: [difesa.ambiente@regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@regione.sardegna.it)), "nome, cognome, data di nascita del cacciatore, località, data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2019/2020" ;

ATTESO che nelle autogestite che hanno svolto i censimenti, indicate nell'allegato fornito dalla UNISS che costituisce parte integrante del presente Decreto, la densità media consente di attestare, con criterio prudenziale, un prelievo di due Pernici sarde per giornata a cacciatore con un massimo di quattro capi per stagione a cacciatore, anche sulla base di quanto riportato nel parere ISPRA citato;

RITENUTO che nelle autogestite non riportate nell'elenco allegato, non avendo dati di riferimento per l'omesso adeguamento alla DGR 57/24 del 21.11.2018, dovrà essere vietato il prelievo della specie e che la preclusione all'attività venatoria in tali ultimi territori ne favorisce la conservazione poiché annulla, in quei siti, la mortalità derivata dal prelievo e risulta quale metodo di incremento delle popolazioni;

Decreta

Per le suesposte argomentazioni a parziale modifica e a scioglimento della riserva di cui al proprio Decreto (prot. n. 17873 A/7 del 27/08/2019) pubblicato sul Buras del 29/08/2019 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui prescrizioni devono intendersi quindi integralmente richiamate:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 1) Il prelievo venatorio della Pernice sarda e della Lepre sarda è consentito nelle giornate del 6 ottobre 2019 e del 13 ottobre 2019 nel territorio libero della Regione Sardegna e nelle Autogestite di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART. 2) Il carniere massimo giornaliero è di due Pernici sarde per cacciatore a giornata e una Lepre sarda a cacciatore per singola giornata con limite stagionale di quattro Pernici e due Lepri sarde per cacciatore.

ART. 3) E' vietato il prelievo venatorio delle predette due specie nelle Autogestite non indicate nell'elenco allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART. 4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 L.R. 23/98 è fatto divieto ai soci delle autogestite che non hanno svolto i censimenti di esercitare la caccia alle due specie (Lepre sarda e Pernice sarda) anche in tutto il territorio regionale.

ART. 5) Al fine di monitorare puntualmente il prelievo delle due specie in questione, ogni cacciatore, entro 48 ore dall'abbattimento di ogni capo, dovrà comunicare al Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (indirizzo mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it), "nome, cognome, data di nascita del cacciatore, località, data di abbattimento, presumibile età (giovane o adulto) e sesso del capo prelevato", riportando nell'oggetto la dicitura "Monitoraggio prelievo Lepri sarde e Pernici sarde – calendario venatorio 2019/2020".

ART. 6) Al fine di ottemperare a quanto previsto dal Piano di monitoraggio della West Nile Disease e di contribuire al campionamento, i cacciatori potranno consegnare, su base volontaria, i capi abbattuti della specie Cornacchia grigia ai servizi veterinari ATS competenti per territorio.

ART. 7) Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet istituzionale.

Lampis



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato 1

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

**Elenco delle Autogestite che hanno effettuato i censimenti per  
Lepre Sarda e Pernice Sarda**

	COD_AUT	NOME AUTOGESTITA	COMUNE	PROV.
1	CA1	SERPEDI'	SINNAI	C.M.
2	CA2	PARRUCCU	UTA	C.M.
3	NU28	SANT'ANTONIO	MACOMER	NU
4	NU15	MATTA E SOLE	LOCULI	NU
5	NU18	SOLOGO	GALTELLI'	NU
6	NU17	GOLLEI MANNU	OROSEI	NU
7	NU19	SA PRAMMA - ORRULE	DORGALI	NU
8	NU22	FUNTANA AMENTA	NUORO	NU
9	NU48	SA SERRA	OLIENA	NU
10	NU46	CORONGIU SARCIDANO	GADONI	NU
11	NU1	TECCU	BARI SARDO	NU
12	NU3	PERDAS LATINAS	VILLAGRANDE STRISAILI	NU
13	NU4	IDOLO	ARZANA	NU
14	NU5	SISERBI	BAUNEI	NU
15	NU25	SA GRUMENARIA	NUORO	NU
16	NU11	MATTAQUITTA	SINISCOLA	NU
17	NU12	NORGHIO	IRGOLI	NU
18	NU2	CACCIA E NATURA	ULASSAI	NU
19	NU34	FUNDALES	ORGOSOLO	NU
20	OR1	CABRAS SU PRANU	CABRAS	OR
21	OR13	RUINAS	RUINAS	OR
22	OR15	TRESNURAGHE MARRALZU	TRESNURAGHES	OR
23	OR25	VILLAURBANA	VILLAURBANA	OR
24	OR28	SANTA SUSANNA	BUSACHI	OR
25	OR36	ZURADILI	MARRUBIU	OR
26	OR38	MONTE S.MARTINO	OLLASTRA	OR
27	OR40	SEDILO	SEDILO	OR
28	OR41	ABBA SASSA	SAMUGHEO	OR
29	OR42	ASUNI-VILLA SAN ANTONIO	ASUNI	OR
30	OR45	PREDASANTA	SUNI	OR
31	OR5	URAS SU PIALI	URAS	OR
32	OR11	MONTIFERRO	SCANO DI MONTIFERRO	OR
33	OR12	SENEGHE	SENEGHE	OR
34	OR20	NARBOLIA	NARBOLIA	OR
35	OR44	CRASTU ENTULZU	BOSA	OR
36	OR3	AIDOMAGGIORE	AIDOMAGGIORE	OR
37	OR10	MONTERRA	SANTU LUSSURGIU	OR
38	OR33	BAULADU	BAULADU	OR
39	OR37	POMPU SU COLOMBARIU	MASULLAS	OR
40	OR39	LOBOS	SENNARIOLO	OR
41	OR47	SAN MICHELE	GONNOSTRAMATZA	OR

1 di 3





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

	COD_AUT	NOME AUTOGESTITA	COMUNE	PROV.
42	OR8	PAULILATINO	PAULILATINO	OR
43	OR9	BIA JOSSO	SANTU LUSSURGIU	OR
44	OR24	GIUERRI	SENIS	OR
45	OR27	ALES-PAU-VILLAVERDE	PAU	OR
46	OR4	ALBAGIARA-SINI-GONNOSNO'	GONNOSNO'	OR
47	OR2	CUGLIERI PITINNURI	CUGLIERI	OR
48	OR21	PIRA INFERTA	SANTA GIUSTA	OR
49	OR34	SESSA	CUGLIERI	OR
50	SS2	MONTE RUSSU	AGLIENTU	SS
51	SS3	VIGNOLA AGLIENTU	AGLIENTU	SS
52	SS25	PITTU E CORRU	VILLANOVA MONTELEONE	SS
53	SS29	MONTE SANTU	SILIGO	SS
54	SS34	ADDAE RIU	MORES	SS
55	SS44	PLANU DE MURTAS	POZZOMAGGIORE	SS
56	SS45	SENA FRISCA	PUTIFIGARI	SS
57	SS15	MUDDIZZA PIANA	OLBIA	SS
58	SS17	MUNTAGNA	TEMPIO PAUSANIA	SS
59	SS4	ULCHI BADDE COLVU	ALA' DEI SARDI	SS
60	SS5	PROTEZIONE FAUNISTICA GALLURESE	ARZACHENA	SS
61	SS9	MONTE LITTU	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS
62	SS19	SANTA LUCIA	BONORVA	SS
63	SS23	CORONALTA	BANARI	SS
64	SS24	CAMPU CHERVAGGIU	SASSARI	SS
65	SS26	TORRE FALCONE	STINTINO	SS
66	SS30	EREMITA	SASSARI	SS
67	SS35	SAS SEAS	ITTIRI	SS
68	SS36	YSCUVUDE	ESPORLATU	SS
69	SU35	ARMUNGIA	ARMUNGIA	SU
70	SU58	SAN CRISTOFORO	SEUI	SU
71	SU31	SAN SALVATORE	GERGEI	SU
72	SU42	SANT'ANDREA	SANT'ANDREA FRIUS	SU
73	SU46	SU NURAXI	SIURGUS DONIGALA	SU
74	SU54	SAN GIOVANNI	SIURGUS DONIGALA	SU
75	SU36	MONTE CANNAS	CASTIADAS	SU
76	SU41	SA GRUTTA	NURAMINIS	SU
77	SU45	SILIUS	SILIUS	SU
78	SU2	GESTURI	GESTURI	SU
79	SU3	SANTA MARIA IS ACQUAS	SARDARA	SU
80	SU32	SERDIANA	SERDIANA	SU
81	SU7	PARDU ATZEI	GONNOSFANADIGA	SU
82	SU39	SARCIDANO	ISILI	SU
83	SU1	FURTEI	FURTEI	SU
84	SU10	GENTILIS	GUSPINI	SU
85	SU12	TRATALIAS	TRATALIAS	SU

2 di 3



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 1



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

	COD_AUT	NOME AUTOGESTITA	COMUNE	PROV.
86	SU16	CASAS	IGLESIAS	SU
87	SU24	SA TANCA	IGLESIAS	SU
88	SU27	GIBA - MASAINAS	MASAINAS	SU
89	SU38	DOLIANIVA	DOLIANOVA	SU
90	SU4	S'ERBACEU	GONNOSFANADIGA	SU
91	SU43	SAN NICCOLO' GERREI	SAN NICCOLO' GERREI	SU
92	SU44	SAN BASILIO	SAN BASILIO	SU
93	SU47	SA CORA MANNA	VALLERMOSA	SU
94	SU49	TEGULA	TEULADA	SU
95	SU5	SA GIARA	TUILI	SU
96	SU50	SANT'ELIA	NURAGUS	SU
97	SU52	SANT'UMBERTO	SILIQUA	SU
98	SU56	SANTU ANTINE	GENONI	SU
99	SU57	SEGURIS	ARBUS	SU
100	SU6	ARBUS	ARBUS	SU
101	SU9	SANLURI	SANLURI	SU
102	SU48	SANTA BARBARA	VILLASALTO	SU
103	SU53	ZINNIGAS	SILIQUA	SU
104	SU8	RIO LENI	SERRAMANNA	SU

3 di 3